



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0016689 - 18/12/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: rm

Roma, 18 DIC. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di NAPOLI
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli (NA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 178/2015_Registro unico fatture_Piattaforma certificazione dei crediti

Con riferimento al quesito formulato in data 21 luglio 2015, con il quale si chiedono chiarimenti in merito al contenuto del registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ed agli obblighi connessi alla disciplina sulla certificazione dei crediti della P.A., si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014, a partire dall'1 luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute ad adottare il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento **per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.**

Devono, pertanto, ritenersi esclusi dall'obbligo di annotazione nel predetto registro le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 229 o dallo scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18 e successive modificazioni (ad esempio le piccole spese dell'Ente pagate con il fondo economale).

Con riferimento agli obblighi introdotti dall'art. 27, comma 1 del D.L. n. 66/2014 connessi alla piattaforma per la certificazione dei crediti istituita ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.L. n. 35/2013, il Consiglio Nazionale con propria nota prot. 5128 del 9 settembre 2014 indirizzata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli aveva inizialmente escluso l'applicabilità di tale normativa nei confronti degli Ordini Professionali in considerazione della loro peculiare natura di enti pubblici associativi e della non applicabilità nei loro confronti delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Tale posizione va, tuttavia, rivista alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al campo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007.

Esso, infatti, interpretando letteralmente la norma, specifica che gli Ordini Professionali, essendo ricompresi a pieno titolo nella definizione ampia di pubblica amministrazione di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenuti all'adozione delle misure di cui alla Legge n. 244/2007.

Uguualmente, le norme sulle certificazione dei crediti ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art 27 del D.L. 66/2014 statuite per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si estendono anche agli Ordini Professionali.

A supporto di tale nuova impostazione si richiama anche la previsione del comma 3 dell'art. 27 del citato D.L. 66/2014 secondo la quale nel caso di fatture elettroniche trasmesse alla pubblica amministrazione attraverso il sistema di interscambio alcuni dati delle fatture sono acquisiti dalla piattaforma elettronica della certificazione dei crediti in modalità automatica.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

